

MAGGIO 2025: NOVITÀ

Spese sostenute dall'1.1.2025 - Riordino delle detrazioni IRPEF - Chiarimenti sulle novità della legge di bilancio 2025

Detrazione per interventi "edilizi" - Comunicazione di opzione per cessione o sconto in fattura – Chiarimenti

Cessioni o costituzioni di diritti reali - Plusvalenze immobiliari – Chiarimenti

Cessioni di fabbricati - Interventi con superbonus - Acquisti con "sismabonus acquisti" in versione superbonus – Plusvalenza

Utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Delega unica agli intermediari - Disposizioni attuative – Modifiche

Regime degli impatriati - Regime transitorio per trasferimenti di residenza anagrafica entro il 31.12.2023

Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie - Aliquota IVA del 5% - Applicabilità

Distacco di personale - Nuovo regime IVA – Chiarimenti

Diritto camerale - Maggiorazione dovuta alle Camere di Commercio della Regione Sicilia

Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Modifica delle liste degli Stati partecipanti

GIUGNO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2025 - RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF - CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 29.5.2025 n. 6, si è occupata delle novità introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in materia di oneri detraibili.

I principali chiarimenti riguardano il riordino delle detrazioni per oneri disciplinato dal nuovo art. 16-ter del TUIR, il quale prevede un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

AMBITO SOGGETTIVO

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, salvo le eccezioni specificatamente previste, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, l'art. 16-ter del TUIR introduce un nuovo limite massimo di spesa (il quale si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa), che si determina moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI IRPEF

L'importo "base" è pari a:

14.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro ma non a 100.000,00 euro;

8.000,00 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000,00 euro.

Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari diversi dai figli, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000,00 euro o 8.000,00 euro è pari a:

0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR;

0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile (ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92) fiscalmente a carico.

Nel caso in cui le spese sostenute superino il limite massimo determinato ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR, il contribuente può scegliere nella dichiarazione dei redditi (o indicandolo al sostituto d'imposta) quali oneri considerare.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, in relazione alle spese detraibili sostenute dall'1.1.2025 che si ripartiscono in più annualità (si pensi alle agevolazioni per interventi "edilizi"), rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno (art. 16-ter co. 5 del TUIR).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Come precisato dalla circ. 6/2025, nel calcolo del reddito complessivo, dal quale si scorpora il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR, si deve tenere conto:

dei redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011);

dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);

della quota di agevolazione ACE di cui all'art. 1 del DL 201/2011;

delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022.

Adesione al concordato preventivo biennale

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35 co. 2 del DLgs. 13/2024).

FAMILIARI DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO

La circ. Agenzia delle Entrate 6/2025 ha chiarito che anche gli oneri e le spese sostenute nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 del TUIR rientrano nel nuovo limite determinato ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR. Di conseguenza, dato che la L. 207/2024 ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione, di cui all'art. 12 del TUIR, anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, nel numero dei figli per il calcolo del coefficiente di cui all'art. 16-ter co. 3 del TUIR devono essere anch'essi considerati.

I figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano fiscalmente a carico nell'anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili, anche se solo per una parte dell'anno (ad esempio in caso di nascita del figlio). Devono essere conteggiati anche i figli per i quali il contribuente non beneficia della detrazione per familiari a carico poiché percepisce l'assegno unico universale o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici dell'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR (30 anni, senza disabilità accertata).

ONERI ESCLUSI

Non rientrano tra gli oneri per i quali è applicabile il limite di cui all'art. 16-ter del TUIR, oltre agli oneri previsti dal comma 4 (spese sanitarie, somme investite nelle *start up* innovative e nelle PMI innovative):

gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) e b) e 1-ter del TUIR;

le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria di 1.100,00 euro prevista dall'art. 15 co. 1-*quater* del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti).

Rimane fermo che sono escluse tutte le spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024, comprese quelle che danno diritto a detrazioni da ripartire in più anni.

PARAMETRAZIONE CON REDDITI SUPERIORI A 120.000,00 EURO

Anche successivamente alle novità introdotte dall'art. 16-ter del TUIR, permane la parametrizzazione prevista dall'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR a decorrere dall'anno 2020, che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000,00 euro.

Di conseguenza, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, ma non superiore a 120.000,00 euro, determinerà il limite massimo di spese detraibili soltanto secondo le disposizioni dell'art. 16-ter del TUIR.

Se, invece, il reddito complessivo nell'anno di riferimento è superiore a 120.000,00 euro, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter del TUIR, beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 del TUIR (ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 15 co. 3-*quater* del TUIR) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro.

DETRAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI" - COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE O SCONTO IN FATTURA - CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 130 e 14.5.2025 n. 134, l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti sull'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali si è optato per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

CREDITI "IN ATTESA DI ACCETTAZIONE"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" per i quali si è optato ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 e che risultano ancora "in attesa di accettazione" da parte del cessionario, non sono disponibili in capo all'originario beneficiario della detrazione (risposta 130/2025).

Nel caso di spese sostenute nel 2022 per interventi che danno diritto al superbonus, di cui

all'art. 119 del DL 34/2020, per le quali si è optato per la cessione, quindi, i relativi crediti d'imposta non possono essere fruiti nella dichiarazione dei redditi dal committente (beneficiario dell'agevolazione) fino a quando non vengono rifiutati dal cessionario.

SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2022 - RIPARTIZIONE IN 10 ANNI

Ai sensi del co. 8-*quinquies* dell'art. 119 del DL 34/2020, la scelta di ripartire in 10 anni anziché in 4 le spese sostenute nel 2022 che danno diritto al superbonus doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (modello 730/2024 o REDDITI 2024) e non si può ricorrere a questi fini all'istituto della dichiarazione integrativa.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In materia di interventi "edilizi" per i quali è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito (risposta 134/2025).

Di conseguenza, l'incorporante può utilizzare i crediti dell'incorporata senza alcuna comunicazione.

CESSIONI O COSTITUZIONI DI DIRITTI REALI - PLUSVALENZE IMMOBILIARI - CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 13.5.2025 n. 129 e 14.5.2025 n. 133, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'art. 67 del TUIR, come riformulato dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 92 della L. 213/2023), con riferimento alle cessioni o costituzioni di diritti reali operate al di fuori dell'esercizio dell'impresa o della professione.

NUOVO ARTICOLO 67 DEL TUIR

L'attuale formulazione dell'art. 67 co. 1 del TUIR, applicabile dall'1.1.2024 e risultante dopo l'intervento di modifica operato dalla L. 213/2023, ha ridefinito i rapporti tra le lettere b) e h) del medesimo articolo, disponendo l'applicazione di un diverso regime impositivo per gli atti di:

cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, che continuano a ricadere nella lett. b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR, generando plusvalenze imponibili alle condizioni previste da tale norma (entro il quinquennio dall'acquisto, esclusi i fabbricati acquisiti per successione, nonché quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo);

"*concessione in usufrutto*" e "*costituzione degli altri diritti reali di godimento*", che rientrano nella lett. h) e, quindi, generano redditi diversi a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell'immobile ceduto.

CRITICITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA

Il Legislatore fonda il discrimine tra la lettera b) e la lettera h) dell'art. 67 co. 1 del TUIR sulla distinzione tra "cessione" di diritti reali e "costituzione" dei medesimi.

Tuttavia, la differenza tra la "costituzione" di un diritto reale e la "cessione" del medesimo, dal punto di vista giuridico non è così netta, sicché questi due concetti risultano difficili da distinguere in modo chiaro.

L'ambiguità della nuova formulazione trova riscontro nei primi documenti di prassi con cui l'Amministrazione finanziaria è chiamata a risolvere i dubbi sull'applicazione della norma. In particolare, con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha risposto agli interrogativi posti dai contribuenti sulla riconducibilità nella lettera h) o b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR delle seguenti fattispecie:

cessione della proprietà superficaria di un fabbricato, da parte del pieno proprietario, che conserva la titolarità del suolo (art. 952 co. 2 c.c.);

vendita, da parte dei pieni proprietari (in comunione) di un immobile abitativo e relativa pertinenza, con acquisto in capo ad uno degli acquirenti dell'usufrutto e della nuda proprietà in capo all'altro.

CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. 129, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ricade nella lettera h) dell'art. 67 co. 1 del TUIR l'atto (stipulato nel 2024) con cui il pieno proprietario (nel caso di specie, un'associazione sportiva dilettantistica, qualificata come ente non commerciale) cede la sola proprietà superficiaria (art. 952 co. 2 c.c.) del fabbricato edificato sul terreno, mantenendo la titolarità del suolo.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, rientra nella lettera h):

non solo l'atto con cui il pieno proprietario costituisce, a favore di un terzo, il diritto di "*fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione*", contemplato dall'art. 952 co. 1 c.c.; ma anche l'atto, previsto dall'art. 952 co. 2 c.c., con cui il pieno proprietario aliena la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (c.d. "proprietà superficiaria").

Entrambe le situazioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, integrano una "costituzione" del diritto reale, in quanto con essi il pieno proprietario realizza la scissione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che vi è edificato. Per questo motivo, entrambi gli atti non possono, secondo l'Agenzia, rientrare nella lett. b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR.

Di conseguenza, l'atto di cessione della proprietà superficiaria, realizzato dal pieno proprietario, risulta imponibile a prescindere dal quinquennio e dall'originario acquisto per successione e non si può applicare l'imposta sostitutiva del 26%.

VENDITA DI USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ A DUE SOGGETTI DIVERSI

Con la risposta a interpello 14.5.2025 n. 133, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la tassazione dei corrispettivi percepiti da due coniugi, titolari di un'abitazione (A/2) con cantina pertinenziale (C/2), per la vendita di tali immobili, realizzata a favore di due soggetti che acquistano:

l'uno, la nuda proprietà dei due immobili;

l'altro, il relativo usufrutto.

Secondo l'Agenzia, la cessione della nuda proprietà postula una preliminare costituzione del diritto di usufrutto, sicché le due componenti dell'atto andrebbero autonomamente assoggettate ad imposizione (come avviene nel diverso contesto dell'imposta di registro ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del DPR 131/86).

Di conseguenza:

la costituzione dell'usufrutto va ricondotta alla lettera h) dell'art. 67 co. 1 del TUIR e produce redditi diversi a prescindere dal quinquennio;

la cessione della nuda proprietà, invece, ricade nella lettera b) del medesimo art. 67 co. 1 e produce plusvalenze tassabili solo se realizzata entro 5 anni dall'acquisto.

CESSIONI DI FABBRICATI - INTERVENTI CON SUPERBONUS - ACQUISTI CON "SISMABONUS ACQUISTI" IN VERSIONE SUPERBONUS - PLUSVALENZA

Con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 137, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un'unità immobiliare sia stata acquistata fruendo del "sismabonus acquisti" di cui all'art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013 nella versione superbonus, la successiva rivendita non fa scattare il presupposto impositivo di cui all'art. 67 co. 1 lett. b-*bis*) del TUIR.

La plusvalenza derivante dalla citata lett. b-*bis*), infatti, riguarda la "prima cessione" degli immobili che sono stati interessati dagli interventi agevolati con superbonus (a prescindere da chi ha eseguito gli interventi, cedente o altri aventi diritto), che nell'ipotesi di acquisto di case antisismiche fruendo del sismabonus acquisti, di cui all'art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013, coincide con quella effettuata dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi.

Rimane fermo che, in caso di compravendita infraquinquennale degli immobili acquistati dall'impresa di costruzione fruendo del "super sismabonus acquisti" di cui all'art. 16 co. 1-*septies* del DL 63/2013, la relativa plusvalenza è imponibile ai sensi dello "storico" presupposto imponibile di cui alla precedente lett. b) dell'art. 67 co. 1 del TUIR.

UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA

DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE

Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l'Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi *on line* dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell'art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.

Mediante il successivo provv. 20.5.2025 n. 225394, l'Agenzia delle Entrate ha modificato tale provvedimento, in relazione alla:

firma elettronica da apporre sul *file* di comunicazione della delega;

durata del regime transitorio per le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità.

SERVIZI DELEGABILI

Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi *on line*:

consultazione del proprio Cassetto fiscale;

uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;

acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;

servizi *on line* dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

SOGGETTI DELEGABILI

I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di "fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche" e di "accreditamento e censimento dispositivi", che possono essere delegati anche a soggetti diversi.

La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.

COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate:

direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità *web* resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia;

oppure dall'intermediario delegato.

L'intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un *file xml* firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest'ultima ipotesi, la trasmissione del *file* avviene previa sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale.

L'intermediario può comunicare la delega anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio *web* che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un'apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia delle Entrate.

Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE

A seguito delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un *file xml* sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente:

con la firma digitale;

oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).

DURATA DELLA DELEGA

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027 (termine così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.5.2025 n. 225394, rispetto alla precedente scadenza del 30.6.2026).

Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest'ultima si considera contestualmente revocata.

REGIME DEGLI IMPATRIATI - REGIME TRANSITORIO PER TRASFERIMENTI DI RESIDENZA ANAGRAFICA ENTRO IL 31.12.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 20.5.2025 n. 138, ha ammesso la fruizione del regime degli impatriati di cui all'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015 da parte di una persona iscritta all'anagrafe della popolazione residente italiana entro il 31.12.2023, in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 5 co. 9 del DLgs. 209/2023.

ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Nel caso di specie, un lavoratore aveva stipulato, in data 20.9.2022, con una società calcistica professionistica un contratto, retto dalla disciplina civilistica comune (CCNL "Dirigenti Industria") e non dalla L. 91/81 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (abrogata dall'art. 52 del DLgs. 36/2021 a decorrere dall'1.7.2023); non si configurava quindi un rapporto di lavoro sportivo.

APPLICABILITÀ DEL REGIME ORDINARIO

L'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione relativa ai lavoratori sportivi prevista dall'art. 16 co. 5-*quater* del DLgs. 147/2015, ritenendo invece applicabile l'ordinaria detassazione del 70% prevista dall'art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, abrogato dall'art. 5 del DLgs. 209/2023 dal 29.12.2023 ma applicabile ai trasferimenti di residenza anagrafica effettuati entro il 31.12.2023 in virtù del regime transitorio previsto dal co. 9 dello stesso art. 5.

Tale specifica circostanza è stata ritenuta verificata nel caso di specie, posto che il trasferimento era stato occasionato dalla stipula del contratto (avvenuta il 20.9.2022); in tal modo, la risposta dell'Agenzia fa rientrare nel richiamato regime transitorio non solo i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti nel 2023, ma anche quelli avvenuti in precedenza.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER FINALITÀ SANITARIE - ALIQUOTA IVA DEL 5% - APPLICABILITÀ

Con la risposta a interpello 23.5.2025 n. 141, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante sia terminato il periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e siano stati progressivamente abbandonati i relativi protocolli di sicurezza, possono ancora ritenersi agevolate con l'aliquota IVA del 5% le cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie individuati dal n. 1-*ter*1) della Tabella A, parte II-*bis*, allegata al DPR 633/72. Tale norma, infatti, individua tra i prodotti agevolati con l'aliquota IVA del 5% gli "*articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici*".

L'istante è una società operante nel commercio all'ingrosso di articoli antinfortunistici e chiedeva in particolare se la finalità sanitaria di detti articoli di abbigliamento potesse essere riconosciuta anche quando la destinazione dei beni non fosse chiaramente identificata, come nel caso delle

cessioni effettuate a favore di imprese della grande distribuzione.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, ha chiarito che:

se i suddetti articoli di abbigliamento protettivo presentano le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi medici, e sono compresi in una delle voci doganali individuate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare 14.2.2023 n. 5,

l'aliquota IVA del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta *"non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario"*.

DISTACCO DI PERSONALE - NUOVO REGIME IVA - CHIARIMENTI

Con la circ. Agenzia delle Entrate 16.5.2025 n. 5, sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei distacchi di personale, a seguito dell'abolizione del regime di esclusione dall'imposta avvenuta ad opera dell'art. 16-ter del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024).

Ai fini dell'applicazione dell'IVA sui distacchi (o prestiti) di personale, secondo la nuova disciplina (riferita ai contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2025), è necessario valutare il ricorrere dei requisiti dell'imposta, previsti dal DPR 633/72.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'IVA, affinché vi sia rilevanza ai fini dell'imposta, è necessario che le prestazioni di distacco (o prestito) del personale siano eseguite nell'ambito di attività d'impresa.

Il documento di prassi chiarisce, pertanto, che, qualora il datore di lavoro distaccante sia un ente non commerciale:

nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale, l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche laddove il personale distaccato sia impiegato in un'attività d'impresa del distaccatario;

nel caso in cui, invece, il personale distaccato sia afferente all'attività di impresa svolta dall'ente non commerciale, il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Per quanto concerne l'ambito oggettivo dell'imposta, il distacco di personale effettuato "verso corrispettivo" costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

Si deve, quindi, prescindere dall'ammontare del corrispettivo pattuito, sia esso inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato, incluso il caso in cui la prestazione sia resa in mancanza di lucratività.

DECORRENZA

Ai fini della nuova disciplina, si considerano, per espressa previsione normativa (art. 16-ter co. 2 del DL 131/2024 convertito), i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2025.

Al fine di individuare la data di stipula o di rinnovo del contratto di distacco (per comprendere se essa è antecedente o se decorre dall'1.1.2025), l'Agenzia delle Entrate afferma che si deve considerare *"qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell'accordo tra le parti"*. Resta ferma, però, la necessità di un riscontro oggettivo dell'operazione da cui desumere la data di inizio e fine del rapporto (ad es., le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

DIRITTO CAMERALE - MAGGIORAZIONE DOVUTA ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIA

Con il DM 2.5.2025, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* ha approvato l'incremento del 50% del diritto camerale per gli anni 2025, 2026 e 2027, in favore delle Camere di Commercio della Regione Sicilia, per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario.

CAMERE DI COMMERCIO INTERESSATE

L'incremento del 50% del diritto camerale per gli anni 2025, 2026 e 2027 si applica in favore

delle Camere di Commercio di:

Agrigento;
Caltanissetta;
Messina;
Palermo-Enna;
Sud Est Sicilia;
Trapani.

Le Camere di Commercio siciliane sono anche incluse nell'elenco allegato al DM 23.2.2023, che dispone per il triennio 2023-2025 la maggiorazione del 20% del tributo.

TERMINI DI VERSAMENTO

La maggiorazione del 50% è versata, per gli anni 2025 - 2027, unitamente al diritto annuale ordinariamente dovuto, entro il termine previsto per la prima rata degli acconti e del saldo delle imposte sui redditi.

Le imprese che, alla data di pubblicazione del suddetto DM 2.5.2025 (avvenuta il 29.5.2025 sul sito del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*), hanno già provveduto per l'anno 2025 al versamento del diritto annuale ordinario, effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l'anno 2026.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 28.4.2025, pubblicato sulla *G.U.* 6.5.2025 n. 103, ha ulteriormente modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.

Sia per quanto riguarda l'Allegato C (Stati ai quali l'Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), sia per quanto riguarda l'Allegato D (Stati dai quali l'Italia riceve i dati dei conti intrattenuti *in loco* dai residenti italiani), fanno il loro ingresso Armenia, Moldavia, Ucraina e Uganda. Nessuno Stato in precedenza inserito negli elenchi vi è stato espunto.

Il numero di Stati menzionati nell'Allegato C passa quindi da 87 a 91; il numero di Stati menzionati nell'Allegato D passa invece da 113 a 117.

Le banche e gli altri intermediari italiani inviano all'Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti riferiti al 2024 entro il 30.6.2025; l'Agenzia delle Entrate procede allo scambio con le Amministrazioni interessate entro il 30.9.2025.

Analoghe scadenze sono previste per gli intermediari e per le Amministrazioni estere in relazione alle informazioni sui residenti italiani.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <p>i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</p> <p>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <p>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</p> <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</p>
16.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:</p> <p>consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</p> <p>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</p> <p>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
16.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:</p> <p>consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</p> <p>trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</p> <p>comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1)</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
16.6.2025	Acconto IMU 2025	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024.</p> <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.6.2025	Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <p>del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2024;</p> <p>della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.</p>
16.6.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <p>le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2025;</p> <p>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.</p>
16.6.2025	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <p>operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</p> <p>se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</p>
16.6.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <p>liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2025;</p> <p>versare l'IVA a debito.</p> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.6.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
25.6.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di maggio 2025, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.</p> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.</p> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.6.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa; direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</p> <p>Per individuare le "grandi" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.</p> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.</p> <p>Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS	<p>Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2024; i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2024; il bilancio sociale relativo all'anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2025	Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori	Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell'1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.
30.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.6.2025	Versamenti	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	imposte da modello REDDITI PF 2025	<p>2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: saldo dei contributi per l'anno 2024; primo acconto dei contributi per l'anno 2025.</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: del saldo IRAP per l'anno 2024; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2025	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.6.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</p>
30.6.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti: l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>separata; le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T; l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); l'imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati</p>
30.6.2025	Dichiarazione IMU 2024	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024, qualora obbligatoria: mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi; utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024.</p> <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024: esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.</p>
30.6.2025	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	<p>Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</p> <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche: le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa; le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).</p>
30.6.2025	Presentazione domande "sport bonus"	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda: al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.</p> <p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova "finestra" per la presentazione delle domande.</p>
30.6.2025	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2024 relativa al 2023; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024.</p> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante: il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</p>
30.6.2025	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 possono: presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2025 cui era obbligato il defunto; regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.</p> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 31.10.2025.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2025.</p> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2025	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <p>dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2024 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; per i quali non siano state operate ritenute.</p> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
30.6.2025	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	<p>I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:</p> <p>con riferimento all'anno 2024;</p> <p>in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.</p>